



DETERMINA N. 7/NOB DEL 24 APRILE 2019

Oggetto: Approvazione dell'accordo con il Comune di Macerata, concernente la realizzazione del progetto "Premio Macerata Racconta Giovani" nell'ambito della festa del libro "Macerata Racconta"

IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

VISTO il documento istruttorio riportato nella presente determina;

RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio, di adottare la medesima determina;

VISTE la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) e la legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia);

VISTO il parere di legittimità e di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia, nonché l'attestazione della copertura finanziaria previsti dall'articolo 3 della stessa legge regionale n. 30/2016;

DETERMINA

- di approvare l'accordo con il Comune di Macerata concernente la realizzazione del progetto "Premio Macerata Racconta Giovani" nell'ambito della festa del libro "Macerata Racconta" che si terrà a Macerata dal 29 aprile al 5 maggio 2019, secondo quanto indicato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente determina;
- di quantificare in € 2.500,00 la spesa a favore del medesimo Comune;
- di prenotare tale importo sul capitolo 101150/07 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti del Garante), codice SIOPE 1040102003, del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, del Consiglio - Assemblea legislativa regionale.

Andrea Nobili



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ha stabilito che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, della medesima legge.

L'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) ha affidato al medesimo organismo, i compiti inerenti l'ufficio del Difensore civico, l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'ufficio del Garante dei diritti dei detenuti. L'articolo 10 della stessa legge regionale n. 23/2008 ha previsto che l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza è svolto al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti. Il medesimo articolo 10, ha affidato al Garante, in particolare, il compito di promuovere, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzate al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti nonché la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini di minore età alla vita pubblica nei luoghi di relazione e nella scuola.

La convenzione sui diritti del fanciullo, all'articolo 13, comma 1, stabilisce che il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione e che questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo.

Il Garante, con determina n. 18 del 18 ottobre 2018, concernente la programmazione delle attività previste per il 2019, ha individuato, nell'ambito della promozione dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza, la realizzazione di iniziative volte a diffondere la conoscenza e l'affermazione dei diritti sanciti dalla Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo.

Il Sindaco del Comune di Macerata, l'11 marzo 2019 (ns. prot. 531 del 11 marzo 2019), ha sottoposto all'attenzione del Garante il progetto "Premio Macerata Racconta Giovani" con la finalità di proporre una compartecipazione alla realizzazione del progetto stesso.

Quest'ultimo, giunto alla sua quinta edizione, è inserito nell'ambito della festa del libro "Macerata Racconta" e vede il coinvolgimento di diversi soggetti, tra i quali l'Assessorato alla scuola del Comune di Macerata, l'Associazione culturale conTESTO, la Rete delle Biblioteche Scolastiche della provincia di Macerata e il Museo della Scuola "Paolo e Ornella Ricca" dell'Università di Macerata.

Il progetto "Premio Macerata Racconta Giovani" si rivolge a circa 450 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del territorio maceratese e l'obiettivo primario è rappresentato dalla volontà di favorire momenti di socializzazione tra ragazzi sviluppando la conoscenza e l'importanza di lavorare in gruppo. Ai ragazzi verranno proposte attività in grado di stimolare la loro creatività garantendo prioritariamente il loro diritto ad esprimersi liberamente. Le attività, declinate in base all'età dei partecipanti, riguarderanno modalità di scrittura creativa all'esito del quale verranno prodotti degli elaborati sia sotto forma di racconti sia mediante la realizzazione di booktrailer.

Le opere che saranno ritenute più meritevoli verranno premiate il 2 maggio 2019 in occasione di un evento pubblico che si terrà presso il Teatro Lauro Rossi di Macerata.

Il Garante, con nota prot. n. 297 del 5 febbraio 2019, considerato il carattere "altamente culturale ed educativo dell'iniziativa", ha comunicato la concessione del patrocinio. Con nota prot. n. 855 dell'11 aprile 2019 ha comunicato, poi, l'adesione, in qualità di partner, alla realizzazione del progetto con una spesa massima di € 2.500,00.

Va approvato, pertanto, l'accordo con il Comune di Macerata.



Alla relativa spesa si può fare fronte con le risorse iscritte a carico del capitolo 101150/07 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti del Garante), Codice SIOPE 1040102003, del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, del Consiglio - Assemblea legislativa regionale.

Il responsabile del procedimento  
(Francesca Gasparri)

## ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dalla presente determina con riferimento alla disponibilità iscritta sul capitolo 101150/07 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti del Garante), Codice SIOPE 1040102003, del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, del Consiglio - Assemblea legislativa regionale.

REGISTRATA PRENOTAZIONE DI SPESA	
N. 49	DI € 2.500,00
A CARICO DEL CAPITOLO N. 101150/07	
IN DATA	24/04/2019
FIRMA	

Il responsabile della Posizione di  
alta professionalità Risorse finanziarie  
(Maria Cristina Bonci)

## PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA

Il sottoscritto esprime parere favorevole di legittimità e di regolarità tecnica della presente determina.

Il dirigente  
(Elisa Moroni)

La presente determina si compone di 6 pagine, di cui 3 pagine di allegati.

Il dirigente  
(Elisa Moroni)



Accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e il Comune di Macerata per la realizzazione del progetto “Premio Macerata Racconta Giovani” nell’ambito della festa del libro “Macerata Racconta”

TRA

Il Garante regionale per i diritti della persona, di seguito denominato “Garante”, con sede ad Ancona, in Piazza Cavour n. 23, C. F. 80006310421, rappresentato dall’avv. Andrea Nobili,

E

il Comune di Macerata, di seguito denominato “Comune”, con sede in Piazza della Libertà n. 3, C. F. 80001650433, rappresentato dal Sindaco Carancini Romano;

di seguito congiuntamente indicate come “Parti”,

PREMESSO CHE

- l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ha stabilito che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell’articolo 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
- l’articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) ha disciplinato il medesimo organismo, al quale ha affidato i compiti inerenti l’ufficio del Difensore civico, l’ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza e l’ufficio del Garante dei diritti dei detenuti. L’articolo 10 della stessa legge regionale n. 23/2008 ha previsto che l’ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza è svolto al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto dell’Unione Europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti. Il medesimo articolo 10, ha affidato al Garante, in particolare, il compito di promuovere, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti, la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini di minore età alla vita pubblica nei luoghi di relazione e nella scuola. La citata convenzione, all’articolo 13, comma 1, stabilisce che il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione e che questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo;
- il Garante, con determina n. 18 del 18 ottobre 2018, concernente la programmazione delle attività previste per il 2019, ha individuato, nell’ambito della promozione dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza, la realizzazione di iniziative volte a diffondere la conoscenza e l’affermazione dei diritti sanciti dalla Convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo;
- il Comune, con pec dell’11 marzo 2019, ha presentato al Garante regionale dei diritti della persona il progetto relativo all’iniziativa “Premio Macerata Racconta Giovani” nell’ambito della festa del libro “Macerata Racconta” che si terrà a Macerata dal 29 aprile al 5 maggio 2019;
- il Garante, con nota prot. n. 855 dell’11 aprile 2019, ha comunicato la propria disponibilità a concorrere all’iniziativa per una spesa complessiva massima di € 2.500,00, mediante l’avvio di una specifica collaborazione con il Comune di Macerata, in qualità di ente capofila;
- le Parti ritengono opportuno avviare una specifica collaborazione in merito al progetto;



- il Garante e il Comune, rispettivamente con determina n..... del ..... e con deliberazione n. .... del ..... hanno approvato l'accordo;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE.

Articolo 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

1. Il presente accordo è finalizzato a disciplinare la collaborazione tra le Parti connesse alla realizzazione del progetto "Premio Macerata Racconta Giovani", di seguito denominato "Progetto", nell'ambito della festa del libro "Macerata Racconta", che si terrà a Macerata dal 29 aprile al 5 maggio 2019".

Articolo 3

(Impegni delle parti)

1. Per la realizzazione del Progetto le Parti si impegnano, nei rispettivi ambiti di competenza, a garantire le seguenti azioni.
2. Il Garante si impegna:
  - a) ad assicurare il contributo tecnico ed informativo per il corretto svolgimento delle attività previste nel Progetto;
  - b) a collaborare, mediante l'impiego di proprio personale, al buon andamento del Progetto;
  - c) a trasferire al Comune, per la realizzazione del progetto, l'importo massimo complessivo di € 2.500,00.
3. Il Comune si impegna:
  - a) ad assumere il ruolo di Responsabile del Progetto;
  - b) a svolgere tutte le attività necessarie a garantire la corretta attuazione del Progetto e, in particolare:
    - supervisionare e monitorare la realizzazione del Progetto in tutte le sue fasi;
    - trasmettere al Garante ogni ulteriore dato o informazione richiesti in merito all'attuazione del Progetto;
  - c) a trasmettere, alla conclusione del Progetto, una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati raggiunti corredata dalla rendicontazione contabile e analitica dei costi sostenuti e documentati.

Articolo 4

(Responsabili dell'accordo)

1. Sono responsabili dell'Accordo per il relativo ambito di competenza:
  - a) il Garante, avvocato Andrea Nobili;
  - b) per il Comune di Macerata, il Sindaco Romano Carancini,

Articolo 5

(Durata dell'accordo)

1. L'Accordo è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino alla completa realizzazione del Progetto e, comunque, non oltre il 31 maggio 2019.

Articolo 6

(Liquidazione)

1. L'importo massimo complessivo di € 2.500,00 è liquidato al Comune entro trenta giorni dalla conclusione del Progetto.



2. L'importo liquidato non può superare le spese sostenute dal Comune.

Articolo 7

(Recesso)

1. Alle parti è data facoltà di recesso dal presente accordo ai sensi dell'articolo 1373 del Codice civile.

Articolo 8

(Riservatezza)

1. Le parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su notizie, dati, fatti o circostanze di cui vengano a conoscenza durante la realizzazione del Progetto.

Articolo 9

(Responsabilità)

1. Ognuna delle Parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni alle attrezzature o infortuni al personale che dovessero derivare dall'espletamento delle attività previste dal presente accordo.

Articolo 10

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di reciproca provenienza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, ai sensi della vigente normativa.

Articolo 11

(Sicurezza negli ambienti di lavoro)

1. Ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), quando il personale di una parte si reca presso la sede dell'altra parte per le attività connesse all'iniziativa, il datore di lavoro, nell'accezione stabilita dalla normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza.

Articolo 12

(Controversie)

1. Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione del presente accordo, fermo restando che per le controversie concernenti l'esecuzione è competente a decidere il Foro di Ancona.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Garante regionale dei diritti della persona  
Andrea Nobili

Per il Comune di Macerata  
Il Sindaco  
Romano Carancini